

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: GINETTI)

Roma, 15 luglio 2015

Parere sugli atti comunitari nn. 69 e 70

**Proposta di decisione del Consiglio, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (COM(2015) 286) (atto comunitario n. 69)**

**Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità per le misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (COM(2015) 238) (atto comunitario n. 70)**

La Commissione, esaminati gli atti comunitari in titolo, considerato che la proposta di decisione COM(2015) 286, rientra nell'ambito dell'Agenda europea sulla migrazione (COM(2015) 240) presentata dalla Commissione europea il 13 maggio 2015, in seguito alle decisioni adottate dal Consiglio europeo straordinario del 23 aprile 2015 e alla risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 “sulle recenti tragedie nel Mediterraneo e sulle politiche dell'UE in materia di migrazione e asilo”;

considerato che essa stabilisce norme per la ricollocazione – nell'ambito dei richiedenti giunti in Italia e in Grecia dal 15 aprile 2015 fino a 2 anni dall'entrata in vigore della decisione – di 40 mila richiedenti protezione internazionale, di cui 24 mila dall'Italia e 16 mila dalla Grecia, che saranno redistribuiti verso altri Stati membri dell'Unione, in ragione della chiave di distribuzione allegata all'Agenda europea sulla migrazione, basata su criteri quali il PIL, la popolazione, il tasso di disoccupazione e il numero di richiedenti asilo e rifugiati reinsediati tra il 2010 e il 2014. Secondo la stessa Commissione europea, il numero di richiedenti da ricollocare nel prossimo biennio rappresenta il 12% per l'Italia e il 19% per la Grecia di tutte le persone che hanno attraversato irregolarmente le frontiere dei due Paesi nel 2014 e nei primi quattro mesi del 2015;

considerato che la proposta si basa sull'articolo 78, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), secondo cui, qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati;

condivisa la valutazione del carattere emergenziale dell'attuale situazione di pressione migratoria su Italia e Grecia, testimoniata dai dati Frontex secondo cui essa ammonta al 75% di tutti gli attraversamenti irregolari in sede europea, ove nel 2014 sono approdati in Italia 170.000 migranti, rispetto ai 45.000 del 2013, mentre in Grecia nel 2014 sono stati oltre 50.000, rispetto ai 20.000 del 2013, sebbene nei primi quattro mesi

del 2015, la Grecia ha registrato già 28.000 approdi irregolari;

rilevato che, secondo i dati Eurostat, nell'ambito dei predetti flussi irregolari complessivi, i richiedenti protezione internazionale in Italia sono stati 64.625 nel 2014 e 26.920 nel 2013, mentre in Grecia sono stati 9.430 nel 2014 e 8.200 nel 2013;

considerato, in particolare, che il campo di applicazione della proposta è limitato alla ricollocazione solo dei richiedenti appartenenti a nazionalità per le quali il tasso medio di riconoscimento dello *status* di protezione internazionale risulta superiore al 75% (per esempio siriani ed eritrei). Si tratta, secondo la Commissione europea, di almeno il 40% dei richiedenti in Italia e di almeno il 50% dei richiedenti in Grecia;

considerato, inoltre, che la ricollocazione esclude i richiedenti i quali, in base alla normativa ordinaria sull'asilo, sarebbero comunque inviati, per competenza, in un altro Stato membro (per esempio per la presenza di familiari). Per converso, l'Italia continuerà a ricevere richiedenti di cui ha la competenza per analoghi motivi;

considerato che l'articolo 7 della proposta prevede, ove necessario, il sostegno da parte degli altri Stati membri, sotto il coordinamento dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), alle attività di identificazione, di rilevamento delle impronte digitali, di registrazione e trattamento iniziale delle domande di asilo, di informazione e assistenza ai richiedenti, e di esecuzione del trasferimento verso lo Stato di ricollocazione;

considerato che la proposta di decisione stabilisce, a carico dell'Italia e della Grecia, l'obbligo di presentare una tabella di marcia per l'attuazione di misure dirette a migliorare la capacità, la qualità e l'efficacia dei propri sistemi di prima accoglienza e di rimpatrio. Qualora l'Italia o la Grecia non rispettino tale obbligo, la Commissione può decidere di sospendere la ricollocazione;

considerato, infine, che, ai sensi dell'articolo 10 della proposta, gli Stati membri di ricollocazione ricevono la somma forfettaria di 6.000 euro per ciascun richiedente protezione internazionale ricollocato, analogamente a quanto previsto dall'articolo 18 del regolamento (UE) n. 516/2014 sul Fondo Asilo, migrazione e integrazione, per ciascun beneficiario di protezione internazionale trasferito da un altro Stato membro;

considerato che la proposta di decisione COM(2015) 238 si propone di mobilitare lo strumento di flessibilità, per un importo di quasi 124 milioni di euro oltre il massimale della rubrica 3 "Sicurezza e cittadinanza", per poter finanziare – nel 2017 – una serie di misure temporanee nel settore dell'asilo (il cui costo totale iscritto a bilancio nel 2016 è stimato a 150 milioni di euro), finalizzate a contribuire ad alleviare la pressione immediata ed eccezionale sui sistemi di asilo e migrazione dell'Italia e della Grecia;

ricordato che il regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2014-2020, istituisce, al di là dei massimali fissati per le singole rubriche del QFP, i seguenti strumenti specifici per consentire all'Unione di rispondere a particolari circostanze impreviste o per consentire il finanziamento di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più rubriche a norma del quadro finanziario, facilitando così la procedura di bilancio: la riserva per aiuti d'emergenza, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, lo strumento di flessibilità, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, il margine per imprevisti, la flessibilità specifica per la lotta alla disoccupazione giovanile e il rafforzamento della ricerca nonché il margine globale per gli impegni per la crescita e l'occupazione, in particolare l'occupazione giovanile;

ricordato, inoltre, che l'articolo 11 del regolamento sul QFP prevede un massimale

annuo di 471 milioni di euro per lo “strumento di flessibilità”, “destinato a permettere il finanziamento, per un dato esercizio ed entro il limite degli importi indicati, di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più altre rubriche”,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

in riferimento alla proposta di decisione COM(2015) 286, considerata la natura temporanea – prevista dall'articolo 78, paragrafo 3, del TFUE – delle misure di redistribuzione dei richiedenti protezione internazionale verso altri Stati membri, ritiene essenziale che si proceda contestualmente a una revisione dell'impianto normativo europeo sulla protezione internazionale, per superare il sistema cosiddetto di Dublino (Regolamenti nn. 603 e 604/2013) verso una vera politica comune di gestione dei flussi migratori, a partire dal reciproco riconoscimento delle decisioni sullo status di rifugiato, basato su regole comuni di protezione minima e di garanzia, su stesse procedure e tempi di istruttoria, così come disposto anche dalle Direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE in vista della implementazione di un unico spazio interno di sicurezza, libertà e giustizia fondato anche sul principio di solidarietà e quindi sulla condivisione degli oneri;

in riferimento al numero complessivo delle ricollocazioni previste dalla predetta proposta di decisione, pur apprezzando il passo in avanti compiuto dalle Istituzioni europee nella direzione della condivisione degli oneri derivanti dalla pressione migratoria sulla sponda Sud dell'Europa, ritiene che ulteriori approfondimenti vadano fatti nel valutare le quote di ripartizione e i criteri nella determinazione numero di richiedenti asilo da ricollocare nel prossimo biennio;

esprime, inoltre, perplessità in relazione alla portata dell'articolo 8, paragrafo 2, della proposta, che prevede la pena della sospensione del sistema di ricollocazione per il Paese – Italia o Grecia – che non rispetti l'obbligo di cui al paragrafo 1, di presentare entro un mese dall'entrata in vigore della decisione una tabella di marcia sulle misure da adottare al fine di migliorare i propri sistemi di asilo e accoglienza e rimpatrio.

Nadia Ginetti